



## Regione Siciliana

### ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Servizio S.04 – Governo del sistema rifiuti e impiantistica  
Viale Campania, 36 - 90144 Palermo  
Tel. 0917231495  
PEC: [dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)

Prot. n. 51380 del 17/11/2023

**OGGETTO:** Regime giuridico dei flussi di rifiuti in uscita dal trattamento di vagliatura del rifiuto indifferenziato identificato con il codice 191212-assoggettamento al regime di privativa di cui agli art. 182 e 182 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. - conferimento della frazione residuale secca da R.D. codice EER 20.03.01 - **Prima direttiva**

A tutte le SRR della Regione siciliana  
e p.c. all' ARPA Sicilia  
all' On.le Assessore dell'Energia e dei Servizi di  
Pubblica Utilità  
all' On.le Presidente della Regione

La presente direttiva segue ed integra i contenuti della direttiva n. 43143 del 25/09/2023 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nell'ambito delle attività intraprese dallo scrivente volte alla regolamentazione del ciclo dei rifiuti urbani al fine di divulgare il più possibile informazioni corrette ai soggetti, sia pubblici che privati, che operano nel settore (SRR, Comuni, Gestori di impianti).

Già con la direttiva n. 43143 del 25/09/2023 sono state fornite le prime indicazioni a chiarimento dell'assoggettamento al principio della autosufficienza di cui agli art. 182 e 182 bis del D.lgs 152/06 e ssmmii del rifiuto urbano indifferenziato "tal quale" classificato con il codice EER 20.03.01, rimandando ad una sede successiva il problema dell'eventuale circolazione delle frazioni di sopravaglio e sottovaglio EER 19.12.12., anche alla luce della necessità di esperire adeguati

approfondimenti circa la ricaduta della sentenza della Corte di Giustizia UE 11.11.2021, Causa C-315/20 sull'argomento in questione.

L'esame della citata sentenza non ha consentito di trarre conclusioni di carattere generale, trattandosi in realtà di un caso particolare e data la portata limitata della sentenza stessa che non consente alcuna possibilità di generalizzare il contenuto ai vari trattamenti da cui deriva il rifiuto genericamente classificato con il codice EER 19.12.12;


Inoltre è necessario chiarire il regime autorizzativo dei conferimenti presso impianti appositamente autorizzati della frazione residuale secca codice EER 20.03.01;

Pertanto dopo i necessari approfondimenti si è ritenuto necessario provvedere a fornire indicazioni chiare ai soggetti attori, a maggior ragione alla luce del fatto che le normative vigenti prevedono che la classificazione del rifiuto sia un onere del produttore, che è tenuto ad assegnare il pertinente codice dell'elenco Europeo, nonché della carenza di impianti della Regione Sicilia che ha spesso comportato il trasferimento di dette frazioni di rifiuti fuori regione.


Il nodo centrale del problema è dunque se debbano essere considerati o meno assimilabili ai rifiuti urbani e quindi soggetti al principio della autosufficienza di cui agli art. 182 e 182 bis del D.lgs 152/06 e ssmmii i rifiuti decadenti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani (tra cui il sovrvallo) e destinati tanto allo smaltimento quanto al recupero e se sì, e a quali condizioni.

Per una più chiara esposizione del flusso dei rifiuti aventi codici EER 20.03.01 frazione residuale secca da R.D., EER 19.12.12 e EER 19.05.03, oggetto della direttiva odierna, si riassume schematicamente tale processo:

### Trattamento dei rifiuti indifferenziati (codice EER 200301)



## Trattamento di frazioni derivanti dalla R.D. (cat 20.01.xx)



Il nodo centrale del problema è dunque se debbano essere considerati o meno assimilabili ai rifiuti urbani le due frazioni EER 19.12.12 e EER 19.05.03 derivanti dai processi sopra rappresentati e quindi soggetti al principio della autosufficienza di cui agli art. 182 e 182 bis del D.lgs 152/06 e ssmmii o se tali rifiuti decadenti sono esclusi da tale novero;

La questione già in passato affrontata ma mai risolta in via definitiva è quella di stabilire con chiarezza il regime giuridico dei flussi di rifiuti in uscita dal trattamento di vagliatura del rifiuto indifferenziato identificato con il codice EER 19.12.12, e in base a questo stabilire se e in quali casi gli stessi debbano essere considerati urbani e pertanto assoggettati al regime di privativa o meno.

Ciò anche alla luce del fatto che la disciplina nazionale e comunitaria non stabilisce quali operazioni di trattamento producano un nuovo rifiuto.

Risulta chiaro che una operazione di trattamento produce un nuovo rifiuto solo se la natura o la composizione che il rifiuto possedeva prima del trattamento sono differenti da quello trattato.

Già con la nota n. 14829 del 14/09/2018, il Ministero dell'Ambiente aveva comunicato le condizioni per le quali potere assumere che il trattamento effettuato sia in grado di produrre un nuovo rifiuto sottratto al principio della autosufficienza regionale delineando le condizioni di significativa modifica dei seguenti parametri:

*A) i trattamenti meccanici ed in particolare la tritovagliatura mutino significativamente la natura del rifiuto e la sua composizione con una significativa variazione del potere calorifico inferiore del rifiuto per effetto della separazione delle frazioni riciclabili e destinate anche alla produzione del CSS.*

**B)** il rifiuto ottenuto dalla operazione di trattamento meccanico ed individuato con il CER 191212 sia un rifiuto misto la cui composizione merceologica si discosti significativamente da quella del rifiuto in ingresso

**C)** il trattamento produca rifiuti che presentano un valore dell'indice di respirazione dinamico IDR inferiore a **1.000 mg O<sub>2</sub>/(KgSVxh)**

Mentre per quanto riguarda i punti A e B della soprasegnata nota ministeriale è in corso un approfondimento congiunto con ARPA per pervenire alla definizione delle soglie, il requisito C è sicuramente fin da subito applicabile.

Per quanto sopra, con la presente direttiva, il soddisfacimento della condizione C di cui alla nota ministeriale sopra citata viene posto come prerequisito fondamentale per potere considerare il rifiuto CER 19.12.12 non più assoggettabile alla disciplina del rifiuto urbano.

Per quanto attiene invece il regime autorizzativo del conferimento della frazione residuale secca da R.D. classificata con codice EER 20.03.01 presso impianti specializzati di recupero, va da sé che la stessa debba essere assoggettata alla normativa vigente ed alla autorizzazione al conferimento da parte dello scrivente Dipartimento al pari del rifiuto indifferenziato urbano EER 20.03.01 tal quale ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 9/10.

La presente si trasmette per conoscenza anche all'ARPA per gli adempimenti di competenza ed alle Società in indirizzo con obbligo di notifica ai Comuni.

#### **Il Dirigente del Servizio S.04**

dott.ssa Mara Fais



MARA FAIS  
17.11.2023  
11:48:01  
GMT+01:00

#### **Il Dirigente del Servizio S.06**

ing. Francesco Arini



FRANCESCO  
ARINI  
REGIONE  
SICILIANA  
DIRIGENTE  
17.11.2023  
11:41:33  
GMT+01:00

**Il Dirigente Generale**  
ing. Calogero Giuseppe Burgio



Calogero  
Giuseppe  
Burgio  
17.11.2023  
14:13:18  
GMT+01:00